



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA-A1

Servizio: SERVIZI ISTITUZIONALI

Ufficio: SEGRETERIA DEL SINDACO

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 69

Delibera n. **237** del **10/12/2021**

OGGETTO: AREA A1 - SEGRETERIA DEL SINDACO - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI AOSTA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO GIACOSA DI AOSTA E IL CAFE'DU THE'ÂTRE E RELATIVA GESTIONE INNOVATIVA DI INTERESSE ARTISTICO, CULTURALE E D'INCLUSIONE SOCIALE.

Alla seduta sono **presenti** per il voto le Sigg.re e i Sigg.:

1. NUTI GIANNI
2. BORRE JOSETTE
3. FORCELLATI CLOTILDE
4. SAPINET ALINA
5. SARTORE LORIS
6. TEDESCO SAMUELE

Risulta **assente** per il voto il Sig.:

1. COMETTO CORRADO GIUSEPPE

Presiede la seduta **NUTI GIANNI**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27.10.20 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo per la consiliatura 2020-2025, che prevedono il recupero di teatri e luoghi di spettacolo inutilizzati, in quanto simbolo di comunità, per costruire occasioni volte a coniugare promozione sociale ed economia dello spettacolo e delle arti per i giovani e permettere al teatro Giacosa di vivere 250 giorni l'anno dando casa a molte realtà vitali che pullulano nel nostro piccolo, ma fertile territorio;
- Con la determinazione n. 727 del 22.10.2021 è stata dichiarata l'infruttuosità della selezione pubblica indetta con determinazione dirigenziale n. 518/2020 finalizzata all'individuazione del concessionario del Teatro "Giacosa" e del "Bar du Théâtre";
- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 04.12.2021 è stata approvata la bozza della nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, che prevede, nell'ambito strategico 3 "Aosta da abitare" all'obiettivo strategico 3.3 "Valorizzazione del patrimonio pubblico anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato", la realizzazione nel corso del 2022 dell'obiettivo operativo "Interventi finalizzati alla valorizzazione del teatro Giacosa, del bar du Théâtre e Casa Deffeyes";

Visti:

- l'art. 118, co. 4, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, e, in particolare, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati;
- La Legge n° 106 del 06.06.2016, recante: "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" che:
 - all'art.1, comma 1, prevede che "Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare (...) uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,



promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi (...)"

- all'art. 4 prevede che occorre "(...) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché (...) e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni; riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (...)"
- Il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:
 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità (...), le amministrazioni pubbliche (...)nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".
- L'art. 5, comma 1, del predetto Dlgs 117/2017 ai sensi del quale: "Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”;
- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che – al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi – i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
 - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n° 72 del 31.03.2021 con il quale viene approvato il documento “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017” che regola il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;
 - Le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali:
 - la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
 - Le linee Guida ANAC n° 2 di attuazione del Dlgs 18/04/2016 n° 50 recanti: “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.09.2016, con particolare riferimento al paragrafo III;
 - Il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, e del d.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: “ (...) Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano



volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedurali delineati dal Codice del Terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. (...) In ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto. L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni "sociali" sensu lato ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato. (...) Pertanto, al di fuori di tali ipotesi il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento (...) Sulla scorta di tali premesse, del resto, i considerando n. 114 e n. 120 precisano che "Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento (...)".

- Lo schema di linee guida ANAC, proposto dall'Autorità, recante: "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", con particolare riferimento al punto 2 ("Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici") e al punto 23 ("La co-progettazione");

Vista la sentenza 131/2020 nella cui motivazione si precisa che l'art. 55 del Codice del Terzo Settore "realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (...) e che gli Enti del Terzo Settore sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97);

Considerati gli obiettivi e le priorità del sostegno ai progetti di cooperazione territoriale articolati nel:

- rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello locale promuovendo occasioni per una divulgazione delle opere d'ingegno tra la popolazione residente e i turisti;
- costruire reti di collaborazione a livello nazionale, transfrontaliero ed europeo promuovendo iniziative di scambio e di cooperazione in ambito formativo e performativo, favorendo la massima mobilità possibile degli operatori culturali e creativi, in particolare delle artiste e degli artisti;
- contribuire alla crescita dei consumatori di cultura e di arti performative attraverso azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento del pubblico utilizzando modalità e strumenti innovativi anche digitali, migliorando l'accesso all'arte in particolare dei bambini, dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone a rischio isolamento sociale e a chi vive in condizioni di povertà educativa oltre che economica;



- facilitare la sperimentazione di nuovi modelli di economia sociale, di gestione e di relazioni di tipo intersettoriale;
- intensificare il dialogo interculturale, promuovere la condivisione dei valori di solidarietà e di progettazione tra comunità di popoli;

Considerata la necessità del Comune di Aosta di dotarsi di una progettazione integrata per la definizione e la sperimentazione di iniziative di formazione, animazione, intrattenimento e spettacolo di rilevanza sociale e culturale, in linea con quanto sopra indicato, da svolgersi presso il Teatro Giacosa;

Considerata la natura dell'immobile e la scarsa possibilità di utilizzo per finalità di lucro, anche in considerazione della crisi che stanno attraversando i settori cinematografico, teatrale e dello spettacolo locale in generale;

Specificato che l'Ufficio Patrimonio ha manifestato la necessità di attribuire un incarico professionale per conoscere le attuali potenzialità dell'immobile, in relazione al CPI e alla recente normativa relativa alla sicurezza di locali di pubblico spettacolo;

Ritenuto opportuno integrare nel processo di coprogettazione l'uso del Café du Théâtre come esercizio strettamente funzionale alle attività svolte nel teatro e occasione per drenare risorse economiche da reinvestire nei progetti a rilevanza culturale;

Considerato d'obbligo altresì di utilizzare lo spazio di ristorazione per favorire l'inserimento di persone svantaggiate, in particolare di persone con disabilità;
Considerato che, per l'attuazione delle azioni descritte, si propone di avviare una procedura di selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto, singolo o in forma aggregata, del Terzo settore;

Considerato altresì che l'Amministrazione intende favorire la più ampia partecipazione e il coinvolgimento degli attori pubblici e degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicazione del presente avviso, così da intercettare interessi espressi dal maggior numero di soggetti operanti sul territorio valdostano nel campo della formazione artistica, musicale, coreutica, cinematografica e, più in generale, delle arti performative;

Precisato che l'avviso è rivolto a quei soggetti pubblici ed enti del Terzo settore con sede legale sul territorio regionale in grado di definire e redigere, in forma aggregata, una qualificata progettazione gestionale, culturale, artistica e d'inclusione in collaborazione con questa Amministrazione;

Preso atto che all'avviso potranno partecipare enti singoli o in forma aggregata indicando le principali linee progettuali da attuare presso il Teatro Giacosa di Aosta nell'ambito della formazione, della coesione sociale, dell'inclusione e delle produzioni secondo un approccio il più possibile integrato tra attività culturali multidisciplinari nel settore dello spettacolo, della danza, della musica, del cinema e dell'audiovisivo, del teatro e delle arti visive.

Precisato che i soggetti co-progettanti dovranno essere espressione della vivacità culturale presente sul territorio e stimolo alla cooperazione e coordinamento attorno alla



gestione di uno spazio pubblico per iniziative di utilità sociale, culturale e artistica, dimostrare un'esperienza pluriennale nel settore, con evidenza di curriculum e capacità di progettazione.

Specificato che l'avviso di cui sopra, predisposto dai competenti uffici e allegato alla presente deliberazione, stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che intendono candidarsi e i criteri di valutazione per l'ammissione in graduatoria;

Precisato che la selezione pubblica di cui al punto precedente sarà effettuata da un'apposita Commissione composta da funzionari o dirigenti che rivestono specifici profili professionali in ambito culturale, dell'istruzione e della comunicazione all'interno del Comune di Aosta e un esperto esterno extra parte;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno partecipato il Sindaco e 5 Assessori;

DELIBERA

1. di approvare l'avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all'elaborazione e co-progettazione con il Comune di Aosta di una proposta progettuale di attività presso il Teatro Giacosa di Aosta e il Café du Théâtre e relativa gestione innovativa di interesse artistico, culturale e d'inclusione sociale di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire nel 17 gennaio 2022 il termine di presentazione dell'istanza;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Segretario generale
Stefano Franco

Il Sindaco
Gianni Nuti



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Sindaco:

NUTI GIANNI

Il Segretario generale:

FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, 13 dicembre 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate